

In conclusione in parziale accoglimento dell'atto di appello l'ordinanza impugnata va riformata nel senso che :

- 1) **va annullata** nella parte in cui non ha revocato il decreto di sequestro preventivo del 15-11-13 per sopravvenuta insussistenza del periculum in mora in ordine ai reati di cui ai capi I ( art. 181 bis del d.lvo n. 42/04 ) , L (limitatamente alla parte in cui è contestata agli imputati la condotta di rilascio dei permessi di costruire del 2011 e del 2012 con la consapevolezza e con l'intenzione di arrecare alla CRESCENT SRL un vantaggio patrimoniale diverso da quello rappresentato dal pagamento degli oneri di urbanizzazione in misura inferiore rispetto a quella prevista dal PUC) , M (nella parte in cui è contestata agli imputati di aver rilasciato il permesso di costruire del 2011 e quello del 2012 nella consapevolezza delle illegittimità diverse da quella relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione in misura inferiore rispetto a quella prevista dal PUC) e N ( reato di lottizzazione abusiva per il quale , anche nel caso di condanna degli imputati, non è più possibile per il giudice penale disporre la confisca amministrativa del terreno e del fabbricato ivi costruito) contestati al Rainone nel decreto che ha disposto il